

# FORMAZIONE FORESTALE PROFESSIONALE

## Gestione Forestale

Le foreste svolgono più funzioni di rilevanza pubblica e, pertanto, su di esse sussistono più beni giuridici:

1. **ambientale e paesaggistico**, la cui tutela e valorizzazione, di competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla disciplina che le Regioni dettano nelle materie di loro competenza;
2. **tutela del suolo**, oggetto di legislazione concorrente (alle Regioni spetta la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali definiti dallo Stato);
3. **patrimoniale**, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco, di competenza esclusiva delle Regioni.

Nel primo caso le foreste costituiscono un bene giuridico di "valore primario" ed "assoluto", di competenza esclusiva dello Stato; quindi, la competenza regionale in materia di gestione del territorio e sviluppo produttivo delle foreste, esclusiva delle Regioni e Province autonome, si riferisce alla sola funzione economica-produttiva ed incontra i limiti posti dallo Stato a tutela dell'ambiente e del paesaggio. In tale contesto le Regioni e Province autonome possono stabilire forme di tutela più elevate.

**La gestione forestale è dunque un'attività complessa ed articolata, ha significati risolti in più ambiti e vede coinvolti diversi attori.**

La reciproca conoscenza e un'attiva collaborazione fra le diverse figure richiamate è in grado di garantire la crescita complessiva del settore forestale.



La pubblica amministrazione (Stato, Regioni e Province autonome) che, grazie alla conoscenza del patrimonio e del sistema (**visione**), legifera (**normazione**), disciplina processi (**regolazione**) e sostiene la crescita del settore (**promozione**).



I liberi professionisti svolgono un'azione di **animazione territoriale**, supportando le attività di gestione e promozione, interagendo con la proprietà e le imprese ed interfacciandosi con la pubblica amministrazione.




Le imprese che rappresentano l'attore principale della **gestione forestale** (tagliano, lavorano e commercializzano).



Le Università che svolgono **ricerca** applicata e **formano** i dottori agronomi e forestali.



I soggetti deputati al controllo (es. Carabinieri forestale, dipendenti aree protette) che svolgono un'azione di **prevenzione, vigilanza e repressione**.



Le scuole secondarie di secondo grado e le Agenzie formative che erogano **formazione professionale**.

REPERURALE NAZIONALE 20142020

mipaaf  
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



crea  
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

ipla  
Istituto per le piante da legno e l'ambiente ipia spa  
società controllata dalla Regione Piemonte

REGIONE PIEMONTE

REGIONE CALABRIA

Comune di Serra San Bruno

PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE



# FORMAZIONE FORESTALE PROFESSIONALE

## Operatore e Istruttore forestale

Uno degli obiettivi del **progetto For.Italy** è quello di conoscere meglio il contesto di riferimento, con particolare riferimento alle **figure professionali che lavorano in bosco**. I dati del RAF Italia 2017-2018 indicano che il settore forestale italiano, inteso come ambito della selvicoltura e dei lavori in bosco, occupa oltre 100.000 persone tra professionisti, dipendenti PA (es. Regioni, Carabinieri Forestali, Enti Parco) e operatori forestali.



### Operatore forestale

Comunemente chiamato "boscaiolo", è colui che lavora in bosco nelle operazioni di raccolta del legname, di miglioramento forestale e manutenzione del territorio.

Chi opera professionalmente possiede molte competenze, abilità e conoscenze, anche specialistiche, come emerge dal processo di codifica di tale figura secondo le regole della formazione professionale svolto da alcune Regioni (es. Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna). Il progetto For.Italy vuole favorire un percorso analogo anche in altre Regioni al fine di qualificare il capitale umano e le imprese e migliorare il riconoscimento sociale del loro lavoro.

L'operatore forestale è quindi quella figura professionale capace di operare in autonomia e sicurezza, nel rispetto dell'ambiente, della normativa di riferimento, nelle operazioni di abbattimento, allestimento, concentrazione ed esbosco.

Conosce le funzioni e le modalità d'impiego sicuro delle macchine e delle attrezzature forestali, compresa la loro manutenzione. Conosce le finalità degli interventi selvicolturali. Svolge un ruolo prevalentemente pratico ed è in grado di collaborare in modo professionale con le altre figure tecniche.

Più recentemente tale figura è definita anche dalla **Norma UNI 11660:2016 "Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"**, il cui profilo professionale è così articolato:

- operatore forestale
- operatore forestale specializzato
- conduttore gru a cavo forestali
- conduttore macchine operatrici specializzate (es. harvester, forwarder, skidder).


Non è attualmente possibile fornire una quantificazione precisa degli operatori forestali ma, dai dati del RAF, in Italia si contano **12.166 operatori** ripartiti in **6.471 imprese**. La dimensione media dell'impresa forestale è quindi di 1,88. A questi vanno aggiunti **47.313 operai forestali regionali** (prevalentemente concentrati nelle regioni del sud).

L'istituzione di albi nelle Regioni che non lo possiedono e la promozione di attività formative renderanno più agevole la quantificazione degli operatori impegnati nella prima raccolta del legno.

### Istruttore forestale

È un operatore specializzato del settore forestale che:

- conosce le procedure e le **tecniche operative di abbattimento, allestimento, concentrazione ed esbosco** riferite a diversi contesti, anche difficili;
- le **tecniche didattiche** per il trasferimento del proprio "sapere professionale";
- collaborando con un'equipe didattica, organizza e **gestisce cantieri o iniziative didattiche e/o informative**, utilizzando un linguaggio adeguato ai contenuti delle istruzioni e alle tipologie degli utenti.



In Italia si contano **115 istruttori** in ambito forestale; la figura esiste in tutte le Regioni e Province autonome dell'arco alpino oltre che in Liguria e Toscana.

In alcune Regioni (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto) quella dell'istruttore forestale è una qualifica professionale, ossia l'esito di una formazione formale; nelle altre si tratta di titoli e/o mansioni previste da contratti o riconosciute a seguito di esperienze e/o formazione non formale.

Il **progetto For.Italy** prevede la realizzazione di **7 corsi** da istruttore forestale per formare **105 nuovi istruttori**, per lo più nel centro e sud Italia (15 per ogni corso, a parte la Sardegna con 10, e la Sicilia con 5), in attuazione del **profilo nazionale di istruttore forestale** in corso di approvazione.

Per stimolare la formazione professionale in ambito forestale a livello nazionale si è infatti deciso di puntare da subito alla figura dell'istruttore forestale in quanto capace di garantire omogeneità, qualità e credibilità dei progetti formativi e informativi, nel rispetto delle peculiarità delle singole regioni.

Il profilo ha l'obiettivo di definire un **riferimento di competenze** per rendere omogenea la formazione professionale in campo forestale su tutto il territorio nazionale. Esso **non configura una professione regolamentata né individua attività riservate esclusivamente a questa figura professionale**.

RETERURALE NAZIONALE 20142020

mipaaf  
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



crea  
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

ipla  
Istituto per le piante da legno e l'ambiente  
società controllata dalla Regione Piemonte

REGIONE PIEMONTE


REGIONE CALABRIA

Comune di Serra San Bruno

Parco Naturale Regionale delle Serre



## Formazione forestale degli operatori



La formazione degli operatori deriva:

- in prevalenza da **processi informali** (autoapprendimento, affiancamenti con genitori e/o datori/colleghi);
- in minore misura da **formazione non formale** ossia nell'ambito di corsi occasionali e non riconosciuti dalla formazione professionale delle singole Regioni;
- in minima parte da **formazione formale**, di competenza delle Regioni e Province Autonome.

**Le Regioni, a cui compete la formazione professionale per adulti**, si sono mosse in ordine sparso: alcune (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna) hanno codificato ed erogato corsi di formazione professionale in campo forestale (**formazione formale**), altre (Marche, Lazio, Basilicata) hanno, per ora, standardizzato i profili di riferimento senza attivare corsi. Nelle altre Regioni si registrano solo occasionali iniziative di formazione, spesso legata agli adempimenti in materia di sicurezza.

### La formazione forestale nell'ambito del ciclo educativo

Di **competenza statale**, in Italia è erogata da istituti professionali con indirizzo agricolo e/o selvicolturale. Secondo i dati del RAF Italia 2017-2018 sono **19** (9 al nord, 4 al centro, 7 al sud) con circa 1.091 iscritti nel triennio. La formazione in campo sull'allestimento dei cantieri forestali, l'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, l'utilizzo di macchine ed attrezzature, la gestione della sicurezza è però contenuta. Le iniziative di stage e/o alternanza scuola lavoro presso ditte del settore integrano parzialmente le competenze.

### Gli attori della formazione professionale forestale erogata dalle Regioni (formazione per adulti)

La formazione professionale forestale ha la caratteristica distintiva di essere prevalentemente pratica, esigendo disponibilità di cantieri reali, di progettazione e autorizzazione dei tagli boschivi in essi previsti, di macchine ed attrezzature idonee ed adeguate, di una valutazione specifica dei rischi, di contatti con proprietari e imprese dei siti in cui la formazione viene erogata. Infine, **perché sia credibile, deve avere come corpo docente dei soggetti in grado di realizzare le attività oggetto di istruzione.**

#### Regioni e Province Autonome

L'art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni e alle Province Autonome la competenza esclusiva in materia di formazione professionale; queste codificano gli standard relativi alle figure professionali di cui viene registrata l'esigenza e spesso ne finanziano la formazione. La raccolta di tutte le qualificazioni regionali sono rese pubbliche nel "*Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard formativi*".

Sul portale "*Atlante del lavoro e delle qualificazioni*" è disponibile il quadro d'insieme delle qualificazioni regionali.



#### Agenzie formative

Organismi, di natura privata, pubblica o mista (associazione, cooperativa, ecc.) con il compito di formare le persone, sia giovani che adulte. Per svolgere tale attività necessitano di un accreditamento della Regione o Provincia Autonoma che riconosce la possibilità di realizzare interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche oppure corsi riconosciuti. L'accREDITAMENTO è sinonimo di trasparenza, competenza e qualità dei servizi in quanto prevede un "controllo di qualità" e verifiche rigorose, assicurando gli standard qualitativi richiesti: le capacità gestionali e progettuali, le risorse umane e professionali, l'affidabilità economica e la sicurezza delle strutture.

In Italia alcune realtà dispongono di centri di formazione forestale specializzati che garantiscono la disponibilità di magazzini, macchine, cantieri e istruttori (es. Toscana, Friuli-Venezia Giulia; Province Autonome di Trento e Bolzano). In altre Regioni che da anni erogano formazione forestale professionale in campo forestale (es. Piemonte, Lombardia) si sono invece specializzate più agenzie formative impegnate anche in altre discipline.

#### Consorzi e associazioni di imprese, amministrazioni locali, enti aree protette, proprietà regionali

Sono il riferimento locale essenziale per garantire la disponibilità di lotti, macchine, magazzini per il rimessaggio e la manutenzione delle attrezzature, di aule per le parti teoriche, assistenza per l'allestimento e la chiusura dei cantieri.



#### Istruttori forestali

Operatori qualificati del settore incaricati dalle Agenzie formative della progettazione di dettaglio e la docenza per la parte pratica. Quella dell'Istruttore, pur non essendo una professione regolamentata, è un riferimento essenziale per erogare la formazione in modo efficace ed omogeneo.

#### Tecnici forestali, esperti, funzionari pubblici, Carabinieri Forestali

Figure altamente specializzate, incaricate dalle Agenzie per erogare docenza in materia di sicurezza, sull'utilizzo di macchine ed attrezzature, sulla normativa forestale ed ambientale.

#### Strutture locali

Alberghi, ristoranti e negozi di vendita e assistenza a cui si fa riferimento per garantire i servizi di vitto e alloggio ai partecipanti alla formazione e l'adeguata assistenza per macchine e attrezzature utilizzate nei corsi (es. verricello, motoseghe).

#### Centri di formazione esteri

Riferimenti importanti per strutturare la formazione forestale nel nostro Paese; vengono mantenuti rapporti attivi per scambi ed aggiornamenti, come avvenuto di recente con la tematica dell'allestimento del legno da tempesta.

- **Svizzera:** Codoc Confederazione per la formazione di base e continua nell'economia forestale; scuola forestale di Maienfeld.
- **Austria:** Scuola forestale di Ossiach.

RETERURALE  
NAZIONALE  
20142020

mipaaf

ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali





## Quadro normativo (1/2)

D.LGS. 3 APRILE 2018, N. 34 - TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI



### ART. 1. PRINCIPI

- Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura la **gestione forestale sostenibile** [...].

### ART. 2. FINALITÀ

- Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:
  - promuovere la **gestione attiva e razionale** del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
  - promuovere e tutelare **l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali**;
  - promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
  - promuovere e coordinare, nel settore, **la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese**;
  - promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e **divulgazione tecnica** nel settore forestale;
  - promuovere **la cultura forestale e l'educazione ambientale**.

### ART. 3. DEFINIZIONI

- Si definiscono:

- gestione forestale sostenibile o gestione attiva [...];
- pratiche selvicolturali [...];
- viabilità forestale e silvo-pastorale [...];
- attività di gestione forestale [...];
- impresa forestale**: impresa iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 10, comma 2;



### ART. 10. PROMOZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SELVICOLTURALI DI GESTIONE

- Le regioni promuovono la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale** [...]. **Promuovono altresì la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori**, anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.
- Per i fini di cui al comma 1, **le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese** che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati [...].
- Le regioni definiscono** coerentemente con i criteri nazionali minimi di cui al comma 8, lettera b) , **i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla loro natura e complessità**.
- Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
  - criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali** di cui al comma 2;
  - criteri minimi nazionali per la formazione professionale** degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui al comma 7, in coerenza con gli indirizzi europei.
- Le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2 sono **esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori** previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (regolamento (UE) n. 955/2010 - **DUE DILIGENCE**).

### ART. 15. MONITORAGGIO, STATISTICHE, RICERCA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

- Le regioni possono **promuovere** d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il **riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale** e dell'aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.
- Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche d'intesa con le regioni, può promuovere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di **informazione e divulgazione pubblica** nonché di **educazione e comunicazione** sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei servizi generati dalle foreste e della loro razionale gestione, in favore della società.

RETERURALE  
NAZIONALE  
20142020

mipaaf  
ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



crea  
Consiglio per la ricerca in agricoltura  
e l'analisi dell'economia agraria

ipla  
Istituto per  
le piante da legno  
e l'ambiente ipa spa  
società controllata dalla Regione Piemonte

REGIONE  
PIEMONTE

REGIONE  
CALABRIA

Comune di  
Serra  
San Bruno

PARCO  
NATURALE  
REGIONALE  
DELLE  
SERRE



## Quadro normativo (2/2)

### DECRETO MINISTERIALE 4472 DEL 29.04.2020 - DEFINIZIONE DEI CRITERI MINIMI NAZIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI FORESTALI

#### ART. 1. CRITERI MINIMI NAZIONALI

1. I criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b) del *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali* sono individuati:
  - a) dalle competenze e qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» [...]
  - b) dai percorsi formativi in campo forestale codificati dalle regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza).
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali [...].



REPERTURALE NAZIONALE 20142020  
mipaaf  
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



crea  
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

ipla  
Istituto per le piante da legno e l'ambiente  
società controllata dalla Regione Piemonte

REGIONE PIEMONTE

REGIONE CALABRIA

Comune di Serra San Bruno

PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE

### DECRETO MINISTERIALE 4470 DEL 29.04.2020 - ALBI REGIONALI DELLE IMPRESE FORESTALI

#### ART. 1. CRITERI MINIMI NAZIONALI

1. Sono di seguito definiti i criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a), del *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*.
4. Ferma restando la **mutua riconoscibilità** delle imprese iscritte in riferimento ai requisiti minimi, **le Regioni**, per quanto di competenza e sulla base delle loro esigenze e caratteristiche territoriali, socio-economiche nonché delle peculiarità del tessuto imprenditoriale, **possono prevedere ulteriori criteri in relazione alla natura e complessità dell'intervento selvicolturale**, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, del *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*.

#### ART. 2. ISCRIZIONE AGLI ALBI REGIONALI DELLE IMPRESE CHE ESEGUONO LAVORI O FORNISCONO SERVIZI FORESTALI

1. Possono iscriversi agli albi regionali le imprese forestali che, in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri minimi:
  - a) **eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale**, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1 del *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*;
  - b) sono **iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580** e successive modificazioni **per l'esercizio di attività di gestione forestale**, come definite all'articolo 7, comma 1, del *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (cod. ATECO 02)». Per le imprese aventi sede legale all'estero, le regioni definiscono condizioni e criteri di equiparazione da rispettare per l'iscrizione al proprio albo;
  - c) **non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo** o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - d) **non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva** a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme **in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri**;
  - e) **non hanno riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente nella regione di iscrizione per importi superiori a 30.000,00 euro**;
  - f) sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (**DURC**);
  - g) **il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale** acquisite secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b) del *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*.
2. **Ai fini dell'esonerazione dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178**, regolamento (UE) n. 955/2010 - *DUE DILIGENZE*, in attuazione di quanto disposto all'articolo 10, comma 12 del *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*, è necessario che gli albi regionali riportino per ogni impresa, consorzio o altra forma associativa almeno le seguenti informazioni:
  - a) **denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**;
  - b) **dati anagrafici del legale rappresentante**;
  - c) **tipologia**, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, **nazione estera o regione italiana** e, ove disponibile, **la località di provenienza, quantità annuale commercializzata** espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato **ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010** inclusi nell'allegato al Regolamento stesso.
3. Le Regioni disciplinano le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento degli albi, nonché per la sospensione e la cancellazione delle imprese forestali già iscritte.
4. Gli albi regionali sono articolati per categorie o per sezioni tenendo conto della diversa natura giuridica delle imprese, delle loro capacità tecnico-economiche nonché delle tipologie di prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a). È in ogni caso prevista una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

#### ART. 3. ADEMPIMENTI

1. **Entro il 1° marzo di ogni anno**, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10, comma 12 del *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*, **le regioni e le province autonome comunicano all'Autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni** di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto, per le sole imprese iscritte al fine di garantire l'esonerazione dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, regolamento (UE) n. 955/2010 - *DUE DILIGENZE*,.